REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 3 (Approvazione)

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37 punto A), 38, 39, 40, secondo comma, 45, 46, 47, secondo comma, 49, 65, 66, 68 e 69 vanno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971. Le disposizioni di cui al Capo IX dell'allegato alla presente legge hanno piena efficacia dal 1° gennaio 1969, fatta eccezione per l'indennita' oraria prevista dal secondo comma dell'articolo 62, il cui importo va corrisposto integralmente dal 1° gennaio 1971.

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/approvazione-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it